



CONAI - NOVITA' E ADEMPIMENTI 2020

RIMODULAZIONE DEL CONTRIBUTO PER CARTA, LEGNO E PLASTICA

CONAI ha deliberato una rimodulazione del contributo ambientale per gli imballaggi in carta, legno e plastica in vigore dal 1° gennaio 2020.

Carta: il contributo per gli imballaggi in carta, è passato da 20 €/t a 35 €/t. Resta invece invariato il contributo aggiuntivo (20 €/t) per i poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi, per i quali il contributo ambientale diventa quindi 55 €/t.

Legno: il contributo per gli imballaggi in legno è aumentato da 7 €/t a 9 €/t.

Plastica: il valore medio del contributo ambientale per gli imballaggi in plastica è passato da 263 €/t a 330 €/t.

Resteranno in vigore le quattro fasce contributive valide dal 1° gennaio 2019 modificate come segue.

La **fascia A** continuerà a riguardare imballaggi con una filiera di selezione e riciclo efficace e consolidata da circuito commercio&industria, con un contributo ambientale pari a 150 €/t.

La **fascia B1** resterà dedicata a imballaggi con una filiera di selezione e riciclo efficace e consolidata da circuito domestico, e il suo contributo rimane di 208 €/t.

La **fascia B2**, invece, è diventata quella dedicata a imballaggi con una filiera di selezione e riciclo in fase di consolidamento e sviluppo, sia da circuito domestico sia da commercio&industria. Il suo contributo ambientale è di 436 €/t.

Infine, la **fascia C**, quella degli imballaggi non selezionabili o riciclabili allo stato delle tecnologie attuali, vede il contributo passare da 369 €/t a 546 €/t.

Procedure forfettarie/semplificate: sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'aumento ha effetto anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni (moduli 6.2).

In particolare, le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in €) passeranno da 0,16 a 0,17% per i prodotti alimentari imballati e da 0,08 a 0,09% per i prodotti non alimentari imballati.

Il contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) è passato da 65 a 85 €/t.

AGGIORNAMENTO ELENCO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA CON CONTRIBUTO DIFFERENZIATO

CONAI ha aggiornato l'elenco degli imballaggi in plastica suddivisi nelle diverse fasce contributive, tale elenco è entrato in vigore dal 1° gennaio 2020. Se ne raccomanda un attento esame da parte degli interessati (produttori e importatori) e alle aziende di segnalare se tra gli imballaggi collocati in fascia C (contributo ambientale più alto) vi siano casistiche di interesse da sottoporre alle valutazioni dei competenti organi consortili ai fini di una loro futura riallocazione in fascia contributiva meno onerosa.

Le nuove liste degli imballaggi aggiornate per l'anno 2020 sono disponibili al link:

http://www.conai.org/wp-content/uploads/2019/12/Lista_imballaggi_plastica_nelle_fasce_contributive_2020.pdf

Le liste degli imballaggi sono state arricchite di nuove definizioni e precisazioni di carattere generale e allo stesso tempo alcune tipologie di imballaggi sono state riallocate in fasce contributive differenti.

- **FASCIA A** - Imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito C&I (commerciale e industriale)
- **FASCIA B1** - Imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da Circuito Domestico
- **FASCIA B2** - Imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo in fase di consolidamento e sviluppo - da Circuito Domestico e/o C&I
- **FASCIA C** - Imballaggi con attività sperimentali di selezione/riciclo in corso o non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali

CONAI ha inoltre predisposto:

- il documento "Appendice al Manuale Esplicativo" disponibile al seguente link, in cui sono descritte le principali modifiche alle citate liste per il 2020: http://www.conai.org/wp-content/uploads/2019/12/Appendice_Manuale_Esplicativo_variazioni_liste_2019_2020.pdf
- l'apposita sezione "F.A.Q." dedicata al tema in argomento, raggiungibile direttamente attraverso il seguente link, al fine di rendere noti i chiarimenti in merito ai principali quesiti formulati da aziende ed associazioni: <http://www.conai.org/faq/>

VARIAZIONE SOGLIE DI ESENZIONE

CONAI ha ritenuto di aumentare le soglie di esenzione e quelle annuali, nei termini illustrati nel prospetto riportato qui sotto:

periodicità dichiarazioni	Soglie al 31.12.2019		Nuove soglie dal 01.01.2020	
	Procedure ordinarie	Procedure semplificate	Procedure ordinarie	Procedure semplificate
Esente	Fino a € 50,00*	Fino a € 100,00	Fino a € 100,00*	Fino a € 200,00
Annuale	Oltre € 50,00 - fino a € 1.000,00	Oltre € 100,00 - fino a € 1.000,00	Oltre € 100,00 - fino a € 2.000,00	Oltre € 200,00 - fino a € 2.000,00
Trimestrale	Oltre € 1.000,00 - fino a € 31.000,00		Oltre € 2.000,00 - fino a € 31.000,00	
Mensile	Oltre € 31.000,00		Oltre € 31.000,00	

* per singolo materiale

Per le sole procedure ordinarie, è stata introdotta una soglia minima di dichiarazione, basata sul peso degli imballaggi immessi a consumo nell'anno di riferimento, **pari a 10 tonnellate, per singolo materiale**. Pertanto, le soglie e periodicità a partire dal 1° gennaio 2020 sono le seguenti:

Valori di CAC dichiarati per l'anno 2019	Dichiarazioni per l'anno 2020	
	Periodicità	scadenze
	Procedure ordinarie	
Fino a € 100,00 e nessun materiale di imballaggio immesso a consumo con valore superiori a 10 tonnellate	Esente	Nessuna
Fino a € 100,00 e almeno un materiale di imballaggio immesso a consumo con valore superiori a 10 tonnellate	Annuale	20 gennaio 2021
Oltre € 100,00 - fino a € 2.000,00	Annuale	20 gennaio 2021
Oltre € 2.000,00 - fino a € 31.000,00	Trimestrale	Giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento
Oltre € 31.000,00	Mensile	Giorno 20 del mese successivo al mese di riferimento

Procedure semplificate		
	Periodicità	scadenze
Fino a € 200,00	Esente	Nessuna
Oltre € 200,00 - fino a € 2.000,00	Annuale	20 gennaio 2021
Oltre € 2.000,00 - fino a € 31.000,00	Trimestrale	Giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento
Oltre € 31.000,00	Mensile	Giorno 20 del mese successivo al mese di riferimento

NUOVA PROCEDURA DI DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA DEL CONTRIBUTO CONAI RISERVATA AGLI IMPORTATORI DI IMBALLAGGI PIENI

In alternativa alle tradizionali procedure vigenti, gli importatori di merci imballate possono adottare una nuova modalità di dichiarazione semplificata, basata sul fatturato complessivo dell'anno precedente, che si aggiunge a quelle già esistenti, che continueranno ad essere dunque operative ed alternative rispetto alla nuova.

Fatturato anno precedente	Contributo ambientale forfetario dovuto per le importazioni di imballaggi pieni
Fino a 200.000 €	Esenzione totale
Oltre 200.000 - fino a 500.000 €	250,00 €
Oltre 500.000 fino a 1.000.000 €	500,00 €
Oltre 1.000.000 fino a 1.500.000 €	750,00 €
Oltre 1.500.000 fino a 2.000.000 €	1.000,00 €

La presentazione della dichiarazione di importazione con tale procedura deve essere effettuata, se scelta, dal 1 al 30 settembre dell'anno di competenza. A partire dal 1° settembre 2020, tale procedura potrà essere utilizzata anche per regolarizzare periodi pregressi per i quali siano state omesse le dichiarazioni del CAC per importazione di merci imballate.

Tale procedura non è applicabile alle imprese con fatturato complessivo superiore ai 2.000.000 €.

Si ricorda che le procedure semplificate sono applicabili:

- esclusivamente all'importazioni di imballaggi pieni (ossia merci imballate),
- in presenza di obiettive ragioni tecniche che ne determinino la necessità rispetto alle procedure ordinarie.

ESTENSIONE DELLA PROCEDURA DI DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA PER I "PICCOLI COMMERCianti DI IMBALLAGGI"

Con effetto dal 1° gennaio 2020, CONAI ha introdotto l'estensione della procedura agevolata (facoltativa) finora riservata ai "piccoli commercianti", anche ai produttori di imballaggi.

Questi ultimi avranno, quindi, la possibilità (non l'obbligo) di pagare il CAC direttamente ai loro fornitori.

Tale procedura è però limitata agli imballaggi o ai componenti di imballaggio acquistati e commercializzati a "completamento di gamma o dell'imballaggio", purché in materiale differente da quello degli imballaggi oggetto di produzione.

La soglia per usufruire di tale procedura è di 150 tonnellate di imballaggi, per ciascun materiale, gestiti dal produttore nell'anno precedente. Sulle fatture emesse per gli imballaggi meramente commercializzati, sui quali è stato già pagato il CAC ai fornitori per effetto della presente procedura, il produttore dovrà indicare

la dicitura: *“Corrispettivo complessivo del Contributo ambientale Conai già assolto”* mentre resta ferma l'applicazione del CAC, con le modalità tipiche della cosiddetta “prima cessione”, per gli imballaggi prodotti.

Il modulo 6.24, già esistente per i “piccoli commercianti”, verrà opportunamente integrato e reso disponibile per consentirne l'utilizzo anche ai produttori che intenderanno avvalersi della nuova procedura.

Conai si riserva la facoltà di eseguire specifici controlli incrociati e verifiche per accertare il corretto recepimento della citata procedura, con possibilità di future rimodulazioni dopo un congruo periodo di test.

NUOVA PROCEDURA DI ESENZIONE E APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI PER I “ROTOLO DI FOGLIO DI ALLUMINIO” E PER I “ROTOLO DI PELLICOLA DI PLASTICA PER ALIMENTI

Conai ha introdotto una nuova procedura per l'esenzione o l'applicazione del Contributo ambientale Conai (CAC) per i “rotoli di foglio di alluminio” e per i “rotoli di pellicola di plastica per alimenti”.

Sono stati dettagliati i seguenti termini:

- esenzione dal CAC:
 - per i ROTOLI DI FOGLIO DI ALLUMINIO fino a 50 metri;
 - per i ROTOLI DI PELLICOLA DI PLASTICA fino a 75 metri (concepiti per uso domestico);
- applicazione del CAC:
 - per i ROTOLI DI FOGLIO DI ALLUMINIO superiori a 50 metri;
 - per i ROTOLI DI PELLICOLA DI PLASTICA superiori a 75 metri (concepiti per uso professionale);
- per entrambi gli articoli ad uso professionale (cioè superiori a 50 e a 75 metri rispettivamente per fogli di alluminio e pellicole di plastica) resta salva la possibilità per i clienti di richiedere l'esenzione ai fornitori (con in copia conoscenza il Conai) con il nuovo modulo 6.18, che sarà reso disponibile da gennaio 2020, qualora gli stessi articoli siano inequivocabilmente destinati ad essere rivenduti “a scaffale” al consumatore e tale circostanza sia nota fin dal momento del loro trasferimento dal produttore (o commerciante di imballaggi vuoti) all'utilizzatore-rivenditore;
- i fornitori (produttori e/o commercianti di imballaggi vuoti) saranno a loro volta tenuti a trasmettere a Conai un elenco riepilogativo annuale con i riferimenti dei clienti ai quali hanno trasferito (in prima cessione), in esenzione dal CAC, i rotoli superiori alle metrature sopra indicate. La prima scadenza per la comunicazione di tali informazioni sarà il 20 gennaio 2021 con l'ultima (o l'unica) dichiarazione del 2020. Nel frattempo, Conai provvederà a divulgare la modulistica dichiarativa e le relative istruzioni;
- restano salve le altre procedure previste per casi particolari di commercializzazione di imballaggi qualora al momento dell'acquisto il cosiddetto “piccolo commerciante” di imballaggi vuoti non abbia ancora chiara la destinazione d'uso (domestico o professionale) dei rotoli acquistati.